

ALLEGATO ALLA NOTA INFORMATIVA

**CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE PER GLI ADDETTI AI LAVORI ESTERNALIZZATI DALL'ASSESSORATO
ALL'AGRICOLTURA, FORESTE E RISORSE NATURALI**

Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa di FONDEMAIN e in particolare della Sezione I "Informazioni chiave per l'aderente", della quale è parte integrante. Esso è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti con la qualifica di operai ed impiegati che, superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato; a tempo determinato ed abbiano effettuato almeno 51 giornate lavorative nel corso dell'anno precedente; di formazione lavoro o di apprendistato.

Contribuzione

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.

La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.

I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO ⁽¹⁾		QUOTA TFR MATURANDO ⁽³⁾
	A CARICO LAVORATORE ⁽²⁾	A CARICO DATORE DI LAVORO	
Lavoratori di 1 ^a occupazione precedente al 29/4/1993	1 %	1 %	2% (29% del TFR) ⁽⁴⁾ oppure 6,91% (100% del TFR) ⁽⁵⁾
Lavoratori di 1 ^a occupazione successiva al 28/4/1993			6,91% (100% del TFR)

- (1) Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
- (2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
- (3) Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati iscritti all'E.N.P.A.I.A. è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D. Lgs. N. 173/98.
- (4) Per gli operai assunti a tempo determinato con prima occupazione precedente al 29/4/1993 è prevista la possibilità di destinare, in alternativa, il 50% del TFR maturando.
- (5) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.